



PROTOCOLLO PER LE
UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020-

Il Presidente del Tribunale di Patti F.F.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti;

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui “...*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*”;

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020);

- ritenuto che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nella indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 (“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”), che ha, in particolare, al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);

- ritenuto che la predetta esigenza è posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

- preso atto delle linee guida elaborate dal C.S.M. con delibera del 26.3.2020;

- sentito il MAG.RIF area civile che ha fornito il suo contributo anche scientifico;

- sentiti i magistrati della Sezione Civile;

- sentito il Presidente della Corte d'Appello di Messina

Si conviene quanto segue;

A) La convenzione ha lo scopo di contenere l'incidenza negativa sulla giustizia civile dell'attuale emergenza epidemiologica, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, degli articoli 24 e 111 Costituzione e del principio di leale collaborazione tra avvocatura, amministrazione, magistratura;

B) riguarda la trattazione dei procedimenti indicati dalla legislazione emergenziale vigente e riportati nel D.P. n. 40/2020 nonché le cause civili per il periodo emergenziale compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 e che verranno

individuare con separato decreto dal Presidente del Tribunale dopo la conversione del decreto legge n. 18 del 17.3.2020;

C) Per cause civili si intendono i procedimenti relativi agli affari del settore civile, lavoro-previdenza, fallimentare, esecuzioni, famiglia, volontaria giurisdizione.

D) La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h) costituisce la modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori o dal pubblico ministero.

E) Tale modalità potrà essere utilizzata, inoltre, per le udienze in cui sia necessaria la comparizione personale della parte, ma i difensori abbiano chiesto che la trattazione avvenga in modalità scritta depositando, almeno sette giorni prima delle data di udienza, un'istanza con allegata la rinuncia a comparire sottoscritta dalle parti.

F) Il giudice dispone il rinvio della causa nell'ipotesi in cui, per motivate ragioni organizzative, amministrative ovvero per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sia possibile svolgere le udienze con le modalità di trattazione previste nel presente protocollo restano sempre fermi i limiti alla trattazione delle cause tipizzati nel citato art. 83 del D.L. n. 18 come modificato dall'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020; il rinvio è parimenti disposto nell'ipotesi in cui i difensori presentino istanza congiunta di rinvio della causa.

G) La comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata ed avviene con il deposito telematico di note scritte.

La trattazione scritta è consentita anche per le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ovvero ex art. 429 c.p.c.

Attività preliminari all'udienza ed attività d'udienza

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) La cancelleria provvederà a comunicare ai difensori delle parti costituite e, laddove previsto, al Pubblico Ministero il provvedimento di assegnazione dei termini e ad inserire nello storico del registro informatico l'annotazione "trattazione scritta"

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 351, ecc.), se possibile tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, come meglio esplicitato al punto 12;

Il giudice, all’esito dell’udienza fissata con il modulo della trattazione scritta e comunque per le cause già precedentemente valutate come mature per la decisione, può assegnare alle parti un congruo termine per il deposito di memorie conclusionali, diverse dalle note scritte ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, e può emettere il suo provvedimento il giorno stesso dell’udienza ovvero nei consueti termini previsti dalla legge per il deposito degli atti corrispondenti (sentenza, decreto, ordinanza ecc.).

Il giudice, d’ufficio o su motivata istanza, per ragioni eccezionali, può comunque disporre motivatamente che la trattazione avvenga con modalità da remoto (art. 83, comma 7, lett. f).

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi o documenti cartacei, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT. Inoltre, i difensori sono invitati a scambiarsi con ogni mezzo copia dei rispettivi fascicoli.

Nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico ovvero lo scambio e sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedere alle attività, i difensori possono depositare un’istanza di rinvio della causa.

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

9) Per tutti i procedimenti indicati nell’art. 83, comma 3 lett. a), i soggetti chiamati ad emettere la “dichiarazione di urgenza” valuteranno la gravità del pregiudizio alle parti tenendo conto dell’interesse di queste ultime e dell’interesse alla tutela della salute dei soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; infine, valuteranno la possibilità del rinvio dell’udienza, in presenza di diritti disponibili, in caso di richiesta congiunta delle parti;

10) Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti della legge e delle linee guida, tenuto conto anche della peculiarità di alcune materie come ad esempio le procedure esecutive concorsuali ed individuali.

11) Per le udienze di giuramento dell’ausiliare giudiziale e quelle in cui l’ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice, nel provvedimento che dispone la trattazione scritta o mista per tali udienze, il giudice prevede specifiche modalità per il giuramento dell’ausiliare in forma scritta.

12) I difensori depositano in telematico le note di trattazione scritta in modalità congiunta ovvero, in alternativa, disgiunta.

I difensori sono invitati a depositare la nota scritta in modalità congiunta e a rispettare i tempi e le modalità indicate per le attività previste anche al fine di non gravare ulteriormente la cancelleria.

La nota di trattazione è congiunta nell'ipotesi in cui i difensori si accordino per depositare un'unica nota scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse. La nota congiunta è depositata da uno solo dei difensori il quale dichiara espressamente che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la propria parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

La nota è disgiunta nell'ipotesi in cui i difensori non si accordino per la nota congiunta e decidano di depositare ciascuna la propria nota. In tal ipotesi il giudice può concedere un nuovo termine per ulteriori note scritte di replica ove necessario a garantire il contraddittorio sulla specifica questione o rinviare la causa- su istanza di entrambe le parti- ove non vi sia accordo per la trattazione con nota congiunta concordata.

Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per l'udienza di riferimento e riprodurre, quindi, il contenuto delle deduzioni ed eccezioni usualmente formalizzate a verbale.

I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi nella redazione delle stesse. Si invitano pertanto gli stessi a contenere nel massimo di una pagina le istanze, eccezioni, conclusioni, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice.

Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta"; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

Le note contengono, in caso di discussione scritta in luogo di quella orale le deduzioni conclusionali. Le note scritte, per tali ipotesi, sono distinte dalle memorie che per prassi possono essere autorizzate dal giudice, o già sono state autorizzate da questi, con termine per il deposito prima della data di udienza di discussione.

13) I termini entro i quali le parti provvedono al deposito in telematico delle note sono stabiliti dal giudice che indica espressamente il termine ovvero un termine a ritroso.

Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica, come alternativi, sia il termine per la nota di comparizione congiunta, sia quello per le note disgiunte ed indica altresì il termine ultimo.

Per la nota di trattazione congiunta il giudice dispone un solo termine.

Per le note di trattazione disgiunte il giudice, di regola, dispone due termini: il primo per il deposito delle note per la trattazione scritta; ed il secondo, che diverrà utilizzabile solo nell'ipotesi in cui le parti non trasmettano la prima nota congiuntamente, per eventuali repliche.

14) Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine ultimo del giorno dell'udienza, equivale a mancata comparizione (artt. 181, 309, 631 c.p.c.).

Di ciò il Giudice avvertirà i difensori nel provvedimento che dispone la trattazione scritta.

15) La costituzione del convenuto/resistente, deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico, come previsto dall'art. 83, comma 11, che prevede come obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati.

Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 che disciplina il tema dei termini a ritroso

Se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso dell'udienza (termine ultimo) e deposita contestualmente la nota di trattazione scritta, non congiunta, il giudice rinvia la trattazione della causa, per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

Se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo) e non deposita contestualmente le note scritte sostitutive dell'udienza tradizionale, il giudice rinvia comunque la trattazione della causa, per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

Se il convenuto/resistente non si costituisce il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo), il giudice ne dichiara la contumacia.

16) Il giudice il giorno dell'udienza, verifica l'avvenuto deposito del provvedimento che dispone la trattazione scritta e la comunicazione dello stesso alle parti costituite.

17) Il giudice non redige il verbale ad eccezione delle ipotesi in cui dà atto della mancata comparizione o se dispone il rinvio nelle ipotesi sopra indicate (d'ufficio o su istanza delle parti). Il termine per provvedere è di trenta giorni se provvede il giudice monocratico e sessanta giorni se provvede il collegio.

18). In ogni caso, il verbale e il provvedimento equipollente devono essere comunicati a tutte le parti, a cura del cancelliere.

19). La trattazione scritta avverrà anche per l'udienza di approvazione del piano di riparto davanti al G.E. e del rendiconto davanti al G.D. in assenza di contestazione al rendiconto da parte dei creditori del debitore esecutato e del fallito; in caso di contestazione, si procederà con la trattazione scritta in ipotesi di rinuncia alla comparizione delle parti, inviata telematicamente; in alternativa, si ricorrerà all'udienza da remoto. Analogamente, si procederà in ipotesi di adunanza di verifica dello stato passivo. Anche le udienze prefallimentari si svolgeranno cartolarmente, ove le parti siano costituite o abbiano rinunciato alla comparizione.

Patti il 24.4.2020

Il Presidente del Tribunale F.F.
dott. U. Scavuzzo

Il Presidente del C.O.A. di Patti
Avv. F. Pizzuto